

Aggiornamento sui provvedimenti del governo ungherese a causa dell'epidemia del Covid-19

In seguito vediamo i nuovi provvedimenti più importanti del governo ungherese presi nello stato di pericolo che possono avere un'importanza dal punto di vista legale.

1) **Deroghe dalla legge nr. LIII. dell'anno 1994 sull'esecuzione giudiziaria – STOP a aste, sfratti e pignoramenti (Decreto governativo 57/2020)**

- Durante il periodo di stato di pericolo, i documenti *non verranno notificati dall'ufficiale giudiziario*, a condizione che il termine per il servizio di documenti riprenda il 15° giorno successivo alla fine del periodo di stato di pericolo.
- Nel corso di una procedura di esecuzione, i documenti devono essere inviati per *posta o utilizzando mezzi elettronici* e conformemente alle norme sulla comunicazione elettronica.
- Nessun procedimento in loco, atto in loco o *aste regolari* possono essere condotte fino alla fine del periodo di stato di pericolo.
- Possono essere adottate misure per l'evacuazione di un immobile e possono essere eseguiti atti procedurali in loco per l'evacuazione di un bene immobiliare *solo dopo la fine del periodo di stato di pericolo*, a condizione che, ad eccezione delle disposizioni del prossimo paragrafo, i termini per l'adozione di una misura, l'esecuzione di un atto procedurale, il rinvio e la notifica al notaio ricominciano il 15° giorno successivo alla fine del periodo di stato di pericolo.
- Se il 15° giorno successivo alla fine del periodo di pericolo cade in un giorno compreso tra il 15 novembre e il 30 aprile, il termine di cui al paragrafo precedente riprende il 15° giorno successivo al 30 aprile
- Un ufficiale giudiziario può organizzare la vendita all'asta di beni immobiliari di un debitore che è una persona fisica o la pubblicazione di un avviso di asta di beni immobiliari, non prima del 15° giorno successivo alla fine del periodo di pericolo.
- Nel corso di una procedura di esecuzione forzata non viene imposta alcuna sanzione disciplinare a una persona che non ha adempiuto a un obbligo stabilito dalla legge a causa di misure epidemiologiche durante il periodo di stato di pericolo. Su richiesta del debitore, il tribunale della procedura di esecuzione può anche sospendere l'esecuzione in via eccezionale se il debitore si trova

in una situazione che costituisce una circostanza che merita considerazione in relazione alle misure epidemiologiche.

2) STOP all'esecuzione da parte del autorità fiscale (Decreto governativo 57/2020)

Fino al 15° giorno successivo alla fine dello stato di pericolo, *le procedure di esecuzione pendenti dinanzi all'autorità fiscale* conformemente alla legge CLIII del 2017 sulle procedure di esecuzione applicate dall'autorità fiscale *sono sospese*.

3) Provvedimenti per assistere le famiglie (Decreto governativo 59/2020)

Le spese per l'assistenza all'infanzia, l'indennità per l'educazione dei figli *vengono continuamente assegnate* durante il periodo di stato di pericolo e le prestazioni devono essere pagate per i giorni di calendario che rientrano nel periodo di stato di pericolo. (*GYES, GYED, GYET*)

4) Contributi Sociali e piccole imprese (Decreto Governativo 61/2020)

- In vari settori elencati dal decreto legislativo laddove l'attività principale è per esempio la ristorazione, l'attività d'intrattenimento, la produzione cinematografica, la stampa di giornali etc. le seguenti persone non sono responsabili del pagamento dell'imposta sul contributo sociale (che sarebbe da pagare sulla base della legge nr. LII dell'anno 2018) :

- a) un agente pagatore per quanto riguarda l'assunzione di una persona fisica in un rapporto di lavoro,
- b) un imprenditore privato e
- c) imprenditore associato

Pertanto le persone sopraelencate devono pagare un contributo sanitario pari al 4% del reddito soggetto a contributo, ma non più di 7710 fiorini per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020.

- Varie tipologie di *cd. piccole imprese sono esente dal pagamento dell'imposta forfettaria* prevista dalla legge nr. CXLVII dell'anno 2012. per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. (per esempio parucchiere, cosmetica, assistenza sanitaria, gioco d'azzardo, attività alberghiera)
- *Una cd. piccola impresa può saldare il proprio debito fiscale* (ai sensi della legge nr. CXLVII dell'anno 2012.) che è scaduto prima del 1° marzo 2020 in 10 rate mensili uguali a partire dal mese successivo al trimestre della fine del periodo di stato di pericolo.

5) Moratoria sui finanziamenti (Decreto Governativo 62/2020)

Né durante né dopo il periodo della moratoria del pagamento – dichiarato dal decreto governativo nr. 47/2020- si può aumentare l'importo del capitale con gli interessi non pagati durante il periodo della moratoria.

Ai sensi del decreto governativo 47/2020 nel caso dei crediti al consumo derivanti dai contratti conclusi dopo il 19 marzo 2020 il tasso percentuale annuo totale non può superare il tasso base della banca centrale maggiorato dal cinque punti percentuali. (fatta eccezione per i crediti al consumo garantiti con l'ipoteca). Questo provvedimento viene applicato fino alla data del 31/12/2020.

Le disposizioni sopradette saranno sicuramente ulteriormente modificate, pertanto cercheremo di tenervi aggiornati

Per qualsiasi domanda siamo a Vostra completa disposizione.

Studio Legale Lajos

Budapest, 26.03.2020.